

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2009.164

## **Sentenza del 19 maggio 2009** **Il Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,  
Tito Ponti e Roy Garré,  
Cancelliere Graziano Mordasini

---

Parti

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Richiedente

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia

Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 31 cpv. 1 LTPF)

**La II Corte dei reclami penali ritenuto in fatto e considerato in diritto:**

- che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l'ordine di sequestro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all'Italia in ambito di riciclaggio di denaro;
- che con ordine di dissequestro del 19 febbraio seguente, escludendo possibili collegamenti tra i conti intestati a A. e la fattispecie oggetto della commissione rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l'immediato sblocco della relazione bancaria intestata all'interessato, revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009;
- che con sentenza RR.2009.20 del 9 aprile 2009 la II Corte dei reclami penali ha pertanto stralciato la causa dal ruolo, invitando il MPC, parte soccombente nel procedimento, a versare al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripetibili;
- che in data 29 aprile 2009 il MPC ha inoltrato una domanda di rettifica della succitata sentenza;
- che giusta l'art. 31 cpv. 1 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71), gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali;
- che le condizioni per l'interpretazione o la rettifica di una decisione poste dall'art. 129 cpv. 1 LTF, il quale prevede che se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo esso interpreta o rettifica la sentenza, non sono adempiute nella fattispecie, né vengono allegare dal MPC;
- che di conseguenza lo scrivente Tribunale non entra nel merito della domanda di rettifica formulata dal MPC;
- che, tenuto conto del fatto che la domanda di rettifica è stata introdotta da un'autorità non vi è ragione di reinterpretarla né come richiesta di riesame né come richiesta di revisione;

- che la decisione su ricorso del 9 aprile 2009 costituisce altresì una sentenza di un Tribunale (art. 1 LTPF), per cui a garanzia della sicurezza del diritto, simili decisioni non possono essere oggetto di riesame (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag. 391 N. 1830; TPF RR.2009.49 del 5 marzo 2009);
- che tutt'al più si potrebbe ipotizzare una revisione ai sensi dell'art. 31 LTPF in relazione con gli art. 121-129 LTF (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 162 N. 444; TPF RR.2008.123-124 dell'11 giugno 2008);
- che tuttavia anche qualora si volesse ritenere la domanda in oggetto come una richiesta di revisione, non si dovrebbe entrare nel merito della stessa, in quanto il MPC non si è manifestamente prevalso di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, ma ha tutt'al più evocato una critica alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale;
- che, visto l'esito della procedura, il MPC vale quale parte soccombente, ma che tuttavia nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore, né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]);

**Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Non si entra nel merito della domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009.
2. Non si prelevano spese processuali.

Bellinzona, il 19 maggio 2009

In nome della II Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

La Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Stefano Ferrari
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Contro la presente sentenza non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 93 cpv. 2 LTF)